

*Capitolo 2*

all'erogazione del contributo, e dopo avere appurato che altri Comuni si comportavano allo stesso modo, ha comunicato che l'Amministrazione, vista la complessità della materia, avrebbe comunque provveduto, nella consapevolezza che nessun ritardo era imputabile alla richiedente, a formulare un quesito specifico al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito di ulteriori approfondimenti è risultato che la conclusione raggiunta risultava contraddetta proprio da una circolare emanata dall'I.N.P.S., relativamente all'assegno di maternità a carico dello Stato, secondo la quale si sarebbe dovuto sospendere il pagamento dell'assegno, così come il termine di conclusione del relativo procedimento, sino alla ricezione della copia della carta di soggiorno, verificata la quale si sarebbe potuto validamente concludere il procedimento con la concessione del beneficio richiesto. Tenuto conto delle indicazioni ivi contenute – che pur non essendo vincolanti per il Comune, avendo ad oggetto l'assegno di maternità concesso dall'I.N.P.S., potevano costituire autorevole parametro di riferimento, dal momento che le norme che riguardano le due provvidenze, pur contenute in fonti diverse, sono sostanzialmente identiche – ed osservato che la soluzione ivi prospettata appariva condivisibile anche alla luce delle osservazioni formulate in precedenza, l'Ufficio del Difensore civico ha suggerito all'Amministrazione di valutare l'opportunità di riesaminare in sede di autotutela la decisione assunta mediante la concessione dell'assegno all'istante.

Il Comune, che in un primo tempo aveva ritenuto di dover controdedurre al riguardo, ha infine trasmesso il provvedimento con cui, aderendo all'invito formulato, ha correttamente provveduto, in ciò supportato anche da un ulteriore parere reso dalla Sede centrale dell'I.N.P.S. e dall'interpretazione nel frattempo fornita dal Dipartimento Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad annullare il provvedimento originario concedendo l'assegno di maternità, di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'istante, che ha quindi potuto godere, sia pure in ritardo, di quanto gli spetta.

**COMUNE DI FÉNIS****Caso n. 52 – Il Comune esenta dal pagamento per il servizio di acquedotto un'utenza sfornita d'acqua potabile – Comune di Fénis.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino riferendo di aver ricevuto dall'Amministrazione comunale l'esenzione dal pagamento per gli anni 2006 e 2007 delle somme dovute per il consumo dell'acqua potabile, relative ad un immobile di sua proprietà, con apposizione a suo carico esclusivamente delle spese relative allo scarico in fognatura e della quota per la depurazione, sul presupposto che nel periodo considerato, in conseguenza di alcuni lavori effettuati alla sede stradale, l'acqua fornita risultava non potabile.

**Capitolo 2**

L'istante sollevava dubbi in merito alla legittimità di tale richiesta in quanto non riteneva di dover pagare, neppure in parte, un servizio del quale non aveva mai effettivamente potuto usufruire.

Il Difensore civico è intervenuto per le vie brevi presso il Segretario comunale, che, dopo aver fornito alcuni chiarimenti ha riferito che avrebbe investito della questione gli amministratori.

Successivamente la pratica si è conclusa positivamente, avendo il Sindaco trasmesso a questo Ufficio copia della deliberazione della Giunta comunale con cui l'interessato viene esentato da qualsiasi pagamento per il servizio di acqua potabile relativo agli anni 2006 e 2007.

**Caso n. 95 – Intervenuta l'accettazione dell'indennità non trova applicazione la nuova disciplina più favorevole agli espropriati – Comune di Fénis.**

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino espropriato di alcuni terreni da parte del Comune, chiedendo chiarimenti in ordine alla procedura seguita dall'Amministrazione per la realizzazione dei lavori stradali in relazione all'intervenuta offerta – e relativa accettazione – prima dell'emanazione del decreto di esproprio, sul presupposto che la legge finanziaria per il 2008, entrata in vigore successivamente all'accettazione dell'indennità e precedentemente all'adozione del decreto, ha introdotto un regime di calcolo dell'indennità più favorevole per gli espropriati.

Esaminata la documentazione fornita dall'istante ed effettuati i necessari approfondimenti, l'Ufficio è giunto alle seguenti conclusioni, che sono state comunicate all'interessato.

La normativa statale, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevede due diverse procedure per addivenire all'espropriazione.

La prima, quella ordinaria (articolo 20), in base alla quale la determinazione dell'indennità precede il decreto di esproprio, o meglio in base alla quale il proprietario può pronunciarsi sull'indennità determinata prima dell'emanazione del decreto di esproprio; la seconda, prevista in casi di urgenza, (articolo 22) in base alla quale il decreto di esproprio è emanato e addirittura eseguito senza che il proprietario abbia avuto la possibilità di interloquire sull'indennità.

La procedura ordinaria è certamente più garantista per l'espropriando, tanto che se il decreto di esproprio non è preceduto dalla determinazione dell'indennità la dottrina ritiene che sia illegittimo.

**Capitolo 2**

Essendo la prima una procedura più favorevole per il privato, alla seconda si può ricorrere soltanto allorché sussistono determinati presupposti, ovvero allorché l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle procedure ordinarie.

Quanto alla normativa regionale (legge regionale 11/2003 ed in particolare gli articoli 17, 18, 19, 24 e 25), la medesima sembra avere previsto un'unica procedura, corrispondente a quella prevista in via di eccezione dalla normativa statale.

Il Comune ha adottato una procedura riconducibile a quella prevista in via ordinaria dal legislatore statale, piuttosto che a quella delineata dalla legge regionale, con ciò garantendo maggiormente gli espropriandi, che hanno potuto accettare (o meno) l'indennità di espropriazione prima della pronuncia del decreto, ed in questo senso non sembra avere proceduto in modo incompatibile a quanto previsto dalla legge regionale (si veda anche il rinvio operato dagli articoli 23 e 36 della citata legge alle disposizioni statali), tanto più che dagli atti sembra emergere che l'Amministrazione aveva gli elementi per pronunciare l'espropriazione al momento dell'offerta dell'indennità, con la conseguenza che il decreto di espropriazione non risulta essere affetto da illegittimità.

Ciò che più rileva è, comunque, che, a prescindere dalla legittimità del decreto di esproprio, la nuova disposizione che novella l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica citato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della precedente disciplina, contenuta nel comma 89 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in vigore dal 1° gennaio 2008) è applicabile, per espressa disposizione dell'articolo 90, a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. A ciò dovrebbe conseguire che nel caso di specie, in cui era già intervenuta accettazione, che per legge è irrevocabile (v. articolo 20, comma 5), non potrebbe in ogni caso trovare applicazione la nuova disciplina.

**COMUNE DI SARRE****Caso n. 87 – L'Amministrazione rende edotto l'interessato dello stato di una procedura espropriativa – Comune di Sarre.**

Si è rivolto al Difensore civico un soggetto interessato da una procedura espropriativa avviata dal Comune nel 2003 per realizzare lavori di allargamento di una strada comunale, già ultimati, al fine di acquisire informazioni circa lo stato della pratica, non avendo ricevuto comunicazione alcuna a far data dal maggio 2005, allorché l'Amministrazione lo aveva reso edotto delle determinazioni assunte dalla Giunta in ordine alle osservazioni presentate nei confronti del progetto, né tanto meno il pagamento di alcuna indennità.



**Capitolo 2**

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto chiedendo al Sindaco una relazione in merito allo stato della pratica e ai probabili tempi di definizione della stessa.

Sollecitamente è pervenuta la relazione richiesta, nella quale vengono illustrati analiticamente gli adempimenti effettuati e lo stato istruttorio, con precisazione dei tempi indicativi di trasmissione della pratica alla Regione autonoma Valle d'Aosta, competente a svolgere alcune rilevanti fasi della procedura, soggetta ancora alla disciplina previgente, essendo stata approvata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera in epoca precedente all'entrata del nuovo Testo unico in materia di espropriazioni.

Preso atto dei contenuti della risposta, dalla cui analisi non sono emersi vizi della procedura, l'Ufficio del Difensore civico ha provveduto ad informare l'istante, che non ha avanzato obiezioni riguardo ai chiarimenti forniti.

**COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE****COMUNITÀ MONTANA MONT ÉMILIUS**

**Caso n. 116 – Comunità montana Mont Émilius** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Aosta.

**AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO**

**Caso n. 50 – Tempestività nell'erogazione di un acconto del rateo di pensione concesso in via eccezionale – I.N.P.S.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che – presentata all'Istituto nazionale Previdenza sociale – Sede di Aosta domanda di assegno ordinario di invalidità – al termine di un faticoso itinerario istruttorio l'Istituto aveva accertato all'inizio del corrente anno il diritto alla prestazione a far data dall'aprile 2007, come riferitogli informalmente dal competente Ufficio, il quale gli comunicava altresì che non avrebbe percepito alcun trattamento sino al mese di marzo.

L'istante ha quindi chiesto al Difensore civico, anche in considerazione delle gravi condizioni economiche nelle quali versava e del tempo intercorso dalla presentazione della suddetta domanda, di verificare la possibilità di ottenere una più celere erogazione del trattamento spettantegli o il pagamento di un acconto che gli permettesse di far fronte alle esigenze di vita immediate.

**Capitolo 2**

Il Difensore civico è quindi subito intervenuto presso l'Istituto, rappresentando per le vie brevi la vicenda ai referenti della pratica, che, rilevata la materiale impossibilità di un'erogazione immediata del rateo di pensione e degli arretrati (questi ultimi anche a causa della necessità di operare una compensazione con l'indennità di disoccupazione nel frattempo percepita dall'interessato), con sollecitudine comunicavano, a seguito delle dovute verifiche, la disponibilità dell'Ente ad erogare in via eccezionale un acconto, previa presentazione di richiesta motivata da parte dell'istante.

Di quanto sopra è stato informato il richiedente, che ha successivamente confermato l'intervenuta tempestiva erogazione dell'acconto richiesto.

**Caso n. 63 – Collaborazione interistituzionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Questura di Aosta.**

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino extracomunitario, riferendo che, presentata da circa sei mesi richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non aveva avuto notizie in merito allo sviluppo del procedimento.

L'Ufficio del Difensore civico ha chiesto, per le vie brevi, la collaborazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta per conoscere lo stato del procedimento, con particolare riferimento ai tempi indicativi di conclusione del medesimo; ciò anche in considerazione dell'urgenza rappresentata dall'interessato, che aveva dichiarato di necessitare del documento richiesto per potersi recare nel Paese di origine ad assistere il padre malato.

Successivamente l'Ufficio Immigrazione ha comunicato che il documento richiesto era stato consegnato all'interessato decorsi una quarantina di giorni dall'intervento dell'Ufficio del Difensore civico.

**Caso n. 91 – Dichiarazione di perdita di possesso di motoveicolo e prova della proprietà del mezzo – Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.).**

Su istanza di un cittadino, questo Ufficio ha esaminato una complessa vicenda inerente al trasferimento di un motoveicolo rispetto al quale l'istante, nonostante riferisse di averlo ceduto ad un terzo soggetto e di averne perso disponibilità e documentazione di circolazione, continuava a ricevere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti di contestazione per omesso versamento della tassa di proprietà. Recatosi al P.R.A. di Aosta per rendere dichiarazione di perdita di possesso al fine dell'esonero dal pagamento della tassa di proprietà ai sensi dell'articolo 5, comma 37, legge 53/1987, l'interessato veniva informato che dalla visura

**Capitolo 2**

cronologica relativa al veicolo lo stesso non risultava essere proprietario del bene, bensì attore, con conseguente impossibilità di ricevere la dichiarazione di perdita di possesso.

Poiché dalla visura cronologica del mezzo, prodotta dall'istante, risultava altresì trascritta una sentenza in data 31 gennaio 1994 di cui questi non sapeva riferire il contenuto, al fine di ricostruire la vicenda giuridica in questione l'Ufficio del Difensore civico ha acquisito copia informale di tale pronuncia, con cui era stato accertato l'acquisto del motoveicolo da parte del cittadino ~~P~~istante nel dicembre 1989 senza trascrizione dell'atto di trasferimento.

Poiché nel febbraio 1991 il mezzo era stato ceduto dall'istante a terzi, nuovamente senza segnalazione alcuna al P.R.A., l'interessato aveva proposto domanda giudiziale volta ad accertare la proprietà del veicolo in capo al suo avente causa. Di qui la qualifica di attore risultante dalla visura cronologica rilasciata dal P.R.A. La domanda giudiziale, tuttavia, non era stata accolta dal Giudice che, con una sentenza del 1999, non trascritta nel pubblico registro automobilistico, aveva rigettato la pretesa attorea per mancanza di prova, confermando la proprietà della moto in capo all'istante.

Così ricostruito lo stato giuridico del veicolo, l'Ufficio del Difensore civico ha contattato per le vie brevi il Direttore dell'Ufficio P.R.A. di Aosta il quale, verificata la mancata trascrizione della sentenza da ultimo citata, ha confermato la possibilità di procedere alla dichiarazione di perdita di possesso previa trascrizione della citata pronuncia.

**Caso n. 94 – Assistenza nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Questura di Aosta.**

Ha richiesto l'intervento di questo Ufficio un cittadino extracomunitario, riferendo che – presentata da lungo tempo richiesta di rilascio della carta di soggiorno per il coniuge ed i figli minori conviventi e fornita la documentazione integrativa richiesta – non aveva, a distanza di circa un mese e mezzo, avuto notizie in merito allo sviluppo del procedimento.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dall'istante, ha chiesto la collaborazione della Questura di Aosta per conoscere lo stato del procedimento per il rilascio del documento in questione, con particolare riferimento ai tempi indicativi di conclusione del medesimo; ciò anche in considerazione dell'urgenza rappresentata dall'interessato, che aveva evidenziato che uno dei figli, riconosciuto invalido civile, non avrebbe potuto percepire l'indennità di frequenza scolastica sino alla consegna del suddetto documento.

Il competente Ufficio ha prontamente comunicato che il procedimento era concluso e che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – documento che ha sostituito la carta di soggiorno – era in attesa di produzione presso l'Istituto poligrafico di Roma,



**Capitolo 2**

condizionato dall'enorme mole di lavoro, precisando che il Ministero degli Interni avrebbe con tempestività notiziato l'istante per il ritiro del documento presso la Questura di Aosta.

L'Ufficio Immigrazione ha successivamente comunicato che, decorsi una cinquantina di giorni, il documento richiesto è stato materialmente consegnato all'interessato.

**Casi nn. 181 e 228 – L'indennità di disoccupazione di cui si lamenta la mancata erogazione in parte è stata liquidata ed in parte non è dovuta – I.N.P.S.**

Su istanza di un soggetto che, oltre a richiedere indicazioni in ordine ad Enti e Agenzie di collocamento lavorativo, lamentava di non aver ottenuto l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività negli anni 2006 e 2007, l'Ufficio del Difensore civico, acquisita la documentazione relativa alla domanda di disoccupazione agricola presentata per l'anno 2007, ha accertato, sulla base della normativa vigente in materia, l'assenza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento speciale per lavoratori agricoli, nonché la mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, per il quale sono necessari almeno 68 giornate lavorative. Con riferimento all'anno 2006 l'Ufficio del Difensore civico, verificata per le vie brevi presso l'I.N.P.S. l'avvenuta erogazione dell'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori edili per un periodo di 90 giorni, ha successivamente richiesto all'Istituto chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'indennità così corrisposta in relazione all'ulteriore doglianza del cittadino per cui la durata dell'indennità avrebbe dovuto essere pari a 6 mesi. Verificato, anche alla luce dei dati forniti dall'Ente interpellato relativamente alla posizione contributiva dell'istante, che nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non aveva maturato le 52 settimane contributive necessarie per l'accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria avente una durata pari a 6 mesi, la pratica è stata archiviata.

**Caso n. 205 – Applicabilità a coniugi dotati di doppia cittadinanza degli istituti normativi previsti a tutela della maternità in caso di adozione internazionale perfezionata in uno Stato estero – I.N.P.S.**

Un lavoratore valdostano dipendente da privati in procinto di divenire genitore adottivo di un minore straniero si è presentato all'Ufficio del Difensore civico per ricevere indicazioni in merito all'applicabilità degli istituti normativi previsti a tutela della maternità in caso di adozione internazionale perfezionata all'estero, avendo i coniugi, dotati di doppia cittadinanza, esperito la relativa procedura in Francia. Infatti l'I.N.P.S. – Sede di Aosta, cui si era rivolto per ottenere preventivamente chiarimenti in merito all'indennità di congedo di maternità, l'aveva informalmente portato a conoscenza che l'Istituto avanzava dubbi in

**Capitolo 2**

merito alla spettanza del beneficio precedentemente alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ed in mancanza di autorizzazione all'ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali (C.A.I.).

Posto che aveva verificato che il predetto organismo non è competente in merito al rilascio di autorizzazione a favore di minori adottati sulla base di una normativa straniera, perfezionandosi l'adozione al momento dell'ingresso dell'adottato in territorio francese, l'interessato ha chiesto al Difensore civico un esame della vicenda.

Analizzata la fattispecie alla luce della normativa vigente in materia di adozioni internazionali e di tutela della maternità, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione che la citata indennità debba essere riconosciuta a far data dalla regolare entrata del minore in Italia, indipendentemente dalla trascrizione del provvedimento adottivo nei registri di stato civile e da un'autorizzazione rilasciata dalla C.A.I.

L'istante, notiziato al riguardo, ha successivamente comunicato che la Sede di Aosta dell'I.N.P.S. l'aveva informato in via ufficiosa che avrebbe provveduto ad attribuire l'indennità di congedo di maternità sulla base di documentazione validamente attestante l'ingresso del figlio adottato in territorio italiano e in famiglia, ritenendo in tal modo soddisfatte le condizioni sostanziali per l'attribuzione del beneficio.

Condividendosi la soluzione individuata dall'Ente competente all'erogazione dell'indennità, la pratica è stata archiviata senza intervenire direttamente presso l'I.N.P.S.

**Caso n. 246 – Pronta rimessa in pagamento dell'assegno a favore dei nuclei con almeno tre figli minori – I.N.P.S.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino che – esibita una nota con cui il competente Comune gli aveva comunicato l'avvenuta concessione per l'anno 2007 dell'assegno previsto a favore dei nuclei con almeno tre figli minori dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – ha rappresentato di non avere ricevuto il pagamento dell'assegno da parte dell'I.N.P.S., Ente competente in ordine all'erogazione.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione prodotta dall'istante e accertato che l'articolo 20, comma 4 del decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 dispone che l'I.N.P.S. provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre, è intervenuto, essendo il termine in questione già scaduto, chiedendo al Direttore della Sede I.N.P.S. di Aosta di effettuare le necessarie verifiche.

A seguito di tali verifiche è risultato che:



**Capitolo 2**

— non essendo a conoscenza delle coordinate bancarie del beneficiario, l'I.N.P.S. dispose il pagamento a mezzo di assegno bancario, che venne emesso in data anteriore alla scadenza del termine di cui sopra;

— tale assegno non venne recapitato per essere il destinatario sconosciuto a Poste italiane S.p.A.

A seguito dell'intervento del Difensore civico l'I.N.P.S., che intanto aveva ricevuto in restituzione le somme di cui all'assegno non recapitato dalla banca emittente, ha tempestivamente rimesso in pagamento l'importo dovuto tramite bonifico bancario sul conto corrente nel frattempo fornito dal beneficiario.

**Caso n. 301 – Ripristino tempestivo dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione sospesa – I.N.S.P.**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino esponendo che l'I.N.P.S. – Sede di Aosta, che gli aveva attribuito l'indennità di disoccupazione, dopo avergli liquidato due mensilità, aveva successivamente sospeso l'erogazione del beneficio. Ciò in quanto l'Istituto, che aveva accolto la richiesta di concessione sulla base di una dichiarazione dell'istante provvisoriamente sostitutiva di apposita dichiarazione da rendersi da parte del datore di lavoro che lo aveva licenziato, necessitava di acquisire i relativi dati, nel frattempo non forniti da quest'ultimo.

Avendo riferito il cittadino che, pur essendogli stato comunicato in via informale che l'Ente avrebbe provveduto autonomamente a reperire tali dati, a distanza di due settimane circa l'erogazione dell'indennità non era ancora stata ripristinata, con aggravamento delle sue già precarie condizioni economiche, questo Ufficio, esaminata la documentazione prodotta e valutata l'urgenza della situazione, nella stessa giornata ha contattato per le vie brevi il referente della pratica, che ha assicurato che la medesima era in corso di definizione, con conseguente pagamento, nei prossimi giorni, dell'assegno.

A seguito della conferma, da parte dell'istante, dell'intervenuto pagamento, l'Ufficio del Difensore civico, preso atto della positiva conclusione della vicenda, ha provveduto ad archiviare la pratica.

**Caso n. 333 – Liceità del recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio? – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.**

Ricevuto il decreto di liquidazione definitiva di pensione a distanza di circa 11 anni dalla cessazione dal servizio e appreso informalmente dall'Istituto previdenziale che il trattamento

**Capitolo 2**

liquidato in via definitiva era inferiore a quello provvisorio, con conseguente necessità di recupero dell'indebito pensionistico, un ex dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha chiesto consulenza all'Ufficio del Difensore civico in merito alla disciplina della ripetibilità delle somme dovute a conguaglio dal pensionato.

A seguito del richiesto esame è risultato quanto segue.

La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 162 e 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, a norma dei quali, mentre in caso di revoca della pensione definitiva il trattamento indebitamente erogato non può essere recuperato, fatto salvo il caso di dolo dell'interessato, in caso di indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio le relative somme debbono invece essere recuperate.

In realtà, a fronte della enorme dilatazione dei tempi necessari per l'erogazione della pensione definitiva e del conseguente rischio, per il pensionato, di dover restituire un debito di rilevante entità, la giurisprudenza ben presto si interrogò sulla possibilità per il decorso del tempo di incidere sulla citata disciplina fino al punto di rendere irripetibili le somme che, a causa della provvisorietà della loro erogazione, sono soggette a recupero. In esito ad un travagliato itinerario le Sezioni Riunite della Corte dei conti sono intervenute in materia con sentenza n. 7/2007/QM, laddove si afferma che, in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'articolo 162, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta nella legge 241/1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione.

Si è quindi riferito all'interessata che dall'analisi della normativa condotta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sembrano sussistere fondati elementi per sostenere l'irripetibilità delle somme ricevute in eccesso in via provvisoria, evidenziando peraltro che il permanere del dibattito sulla ripetibilità o meno delle somme dovute a conguaglio nei più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti fa ritenere quantomeno incerta l'adesione spontanea dell'Amministrazione a quanto sostenuto dall'indirizzo più autorevole.

Preso atto di quanto sopra, il cittadino ha riferito che avrebbe atteso la comunicazione del provvedimento di recupero per poi determinarsi in merito.

**Caso n. 343 – Sugli effetti del silenzio-rigetto formatosi a seguito di ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento – I.N.P.S.**

*Capitolo 2*

Su istanza di un cittadino, destinatario, nel 2007, di un verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive emesso dall'I.N.P.S. di Aosta avverso il quale l'istante aveva presentato ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 47, legge 88/1989, ricevendo successivamente, in data 4 ottobre 2008, cartella esattoriale di pagamento in esecuzione del provvedimento impugnato, questo Ufficio ha esaminato la vicenda esposta.

Analizzata la normativa vigente in materia, si è riferito all'interessato che, decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che la Commissione competente si sia espressa in merito, sul gravame deve intendersi formato il silenzio-rigetto, idoneo a consentire l'esercizio dell'azione giudiziaria avanti il Giudice del Lavoro ai sensi degli articoli 442 e successivi del Codice di procedura civile.

Poiché l'I.N.P.S. ha dato esecuzione al provvedimento, procedendo all'iscrizione a ruolo del relativo importo, per contestare il pagamento richiesto, l'istante deve ora proporre necessariamente, non avendo impugnato in via giurisdizionale il verbale di accertamento, opposizione alla cartella esattoriale ai sensi dell'articolo 24, decreto legislativo 46/1999 a mezzo di ricorso al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto, senza ulteriormente attendere l'esito del gravame amministrativo a suo tempo presentato.

Preso atto delle indicazioni ricevute, il richiedente ha riferito che avrebbe valutato l'opportunità di opporsi in sede giudiziale.

## **RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Caso n. 22 – Chi aspira al trasferimento in un posto ha accesso agli atti con cui è stata attuata la mobilità mediante passaggio diretto di altro dipendente? – Presidenza della Regione.**

Un dipendente comunale, dopo aver presentato alla Direzione Sviluppo organizzativo domanda di mobilità intercomparto onde essere trasferito presso l'Amministrazione regionale, ricevendo nota di riscontro con la precisazione che la domanda avrebbe conservato validità per un anno, era venuto a conoscenza della deliberazione con cui la Giunta regionale richiedeva ad un Ente del comparto unico regionale la mobilità di altro dipendente ai fini dell'assegnazione del posto da questi ambito. Il secondo dipendente veniva quindi assegnato al posto in questione.

L'istante avanzava richiesta di accesso alla documentazione relativa alla procedura di assegnazione del posto di lavoro cui aspirava, ma la richiesta veniva rigettata sul presupposto della ritenuta carenza di legittimazione.



**Capitolo 2**

Il Difensore civico, adito, ai sensi dell'articolo 25, legge 241/1990, richiamato dall'articolo 43, legge regionale 19/2007, per il riesame del provvedimento di diniego dell'accesso adottato dalla Direzione Sviluppo organizzativo, è intervenuto presso la citata Direzione con richiesta di indicare eventuali soggetti controinteressati all'accesso al fine di provvedere alla comunicazione del ricorso. La struttura interpellata ha confermato la propria valutazione di carenza di legittimazione all'accesso sul rilievo che la procedura di mobilità applicata al caso concreto era quella del cosiddetto "passaggio diretto", da ritenersi completata in presenza della domanda dell'interessato e del consenso di entrambe le Amministrazioni coinvolte, senza necessità di valutazioni comparative, con conseguente inesistenza di soggetti controinteressati.

Esaminata la normativa di riferimento e compiuti gli opportuni approfondimenti giurisprudenziali, valutati altresì gli orientamenti espressi dalla Commissione per l'accesso, il Difensore civico si è determinato in senso favorevole all'accesso dell'istante alla documentazione richiesta in quanto l'interesse conoscitivo che giustifica il diritto di accesso è più ampio della legittimazione all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, configurandosi in capo a chi possa vantare un interesse personale e qualificato, differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, all'ostensione della documentazione amministrativa, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica e da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza dell'azione giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

In attuazione di tali principi, il Difensore civico ha ritenuto che l'istante fosse titolare di un interesse alla conoscenza dei documenti relativi alla mobilità intercompartimentale attuata per la copertura del posto cui aspirava, come comprovato dalla domanda di trasferimento da questi avanzata e dal fatto che l'Amministrazione ricevente aveva dichiarato tale domanda efficace sino ad un anno dalla sua ricezione. Poiché nell'arco dell'anno considerato il posto di lavoro in questione era stato assegnato ad altro dipendente, a giudizio del Difensore civico, l'istante doveva ritenersi titolare di un interesse qualificato e differenziato alla visione della procedura di assegnazione, non assumendo rilevanza la circostanza che la mobilità attuata nella forma del passaggio diretto non richiede una valutazione comparativa delle domande provenienti da più dipendenti.

Il Difensore civico ha quindi chiesto alla Direzione Sviluppo organizzativo di riesaminare la propria determinazione, ma tale Struttura ha ritenuto di non aderire alla soluzione prospettata, confermando il precedente diniego all'accesso. Il cittadino, tempestivamente informato, ha dichiarato di non voler presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

**Capitolo 2****Caso n. 219 – Rigetto della richiesta di riesame al diniego di accesso a documentazione relativa agli impianti tecnologici a servizio di un fabbricato locato per insussistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella già messa a disposizione – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.**

Due imprese avevano richiesto l'accesso alla documentazione relativa alla gara per la sostituzione della caldaia e la realizzazione dei relativi impianti tecnologici accessori presso il fabbricato alle medesime locato dall'Amministrazione, chiedendo, in particolare, di visionare ed ottenere copia del capitolato d'appalto, dei disegni delle caldaie proposte dalle ditte partecipanti all'appalto, della documentazione riguardante le caratteristiche delle suddette caldaie, della tabella di collaudo della caldaia installata e di ogni altro documento tecnico esistente. Ciò al fine di conoscere le caratteristiche della caldaia installata, da rilevarsi dal confronto con quanto proposto da tutti gli offerenti, necessarie per una corretta conduzione dell'impianto termico.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta di accesso, non avendo ricevuto riscontro da parte dell'Amministrazione interpellata, tali imprese hanno presentato al Difensore civico istanza di riesame del diniego tacito di accesso ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90.

Successivamente alla presentazione dell'istanza di riesame la Direzione Opere edili ha dato corso alla richiesta di accesso, comunicando l'accessibilità al modello della lettera di invito e alla relazione di collaudo dell'impianto termico e precisando di non detenere altri documenti inerenti alle caratteristiche tecniche dell'impianto installato.

Portato a conoscenza dell'intervenuto provvedimento esplicito, il Difensore civico ha chiesto agli istanti di esprimere il loro interesse attuale in merito alla coltivazione dell'istanza di riesame, che è stato confermato.

Questo Ufficio – verificata in contraddittorio con la competente Struttura l'inesistenza all'interno delle offerte, riproduttive, se si eccettua l'indicazione dell'offerta economica, del modulo allegato al modello di lettera inviata alle imprese invitate, di qualsiasi dato tecnico diverso da quello contenuto nel modello stesso, e ritenuta la dichiarata disponibilità dell'Amministrazione a consentire l'accesso al predetto modello di lettera di invito ed alla relazione di collaudo dell'impianto, nonché la dichiarata insussistenza di ulteriore documentazione relativa alle caratteristiche tecniche dell'impianto – ha escluso che vi sia stato diniego e ha pertanto respinto la richiesta di accesso per non sussistere nella disponibilità della Direzione Opere edili la documentazione richiesta se non nei limiti di quella messa a disposizione.

**Capitolo 2****Caso n. 257 – Cessata la materia del contendere per essere stato consentito l'accesso a documentazione clinica e medica successivamente alla richiesta di riesame del diniego tacito – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Con nota inviata alla sede dell'Assessorato, un cittadino ha presentato alla Regione richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi inerenti alla documentazione clinica e medica riferibile ad una sua parente deceduta, onde ricostruirne la situazione fisica e psichica, con particolare riferimento alle valutazioni effettuate dalle competenti strutture sanitarie territoriali in occasione dell'inserimento della medesima in Microcomunità, avendolo la stessa escluso dalla successione. Decorso 30 giorni dalla richiesta di accesso l'istante, non avendo ricevuto riscontro da parte dell'Amministrazione, ha presentato al Difensore civico richiesta di riesame del diniego tacito di accesso ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90.

L'Ufficio del Difensore civico, ottenuta dal ricorrente la richiesta integrazione documentale, ha chiesto alla Direzione Politiche sociali di relazionare in merito.

La citata Struttura, con nota inviata per conoscenza anche al ricorrente – evidenziato che nel precedente anno aveva trasmesso all'interessato tutta la documentazione in possesso dell'Unità di Valutazione geriatrica, la cui segreteria detiene materialmente la documentazione relativa agli inserimenti nelle strutture per anziani – ha specificato di avere comunicato all'istante successivamente alla presentazione della richiesta di riesame, con apposita lettera, che, per esercitare il diritto di accesso e verificare l'inesistenza di ulteriore documentazione, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla segreteria della suddetta Unità di Valutazione.

Ricevuta la nota indirizzata dall'Amministrazione al Difensore civico, il ricorrente ha insistito nella richiesta di riesame.

Questo Ufficio, accertato che successivamente alla presentazione della richiesta di riesame la Direzione Politiche sociali aveva comunicato all'istante che, per esercitare il diritto di accesso, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla segreteria dell'Unità di Valutazione geriatrica (di cui venivano forniti sede e recapiti telefonici) e considerato che – facendo capo l'Unità di Valutazione geriatrica alla Direzione Politiche sociali, quest'ultima è legittimata, in qualità di struttura competente, a pronunciarsi in ordine all'accessibilità di quanto detenuto dalla predetta Unità – ha rilevato che dai contenuti della predetta lettera non sembravano potersi ricavare dubbi in ordine all'accoglimento della richiesta (del resto confermata dalla relazione inviata dall'Amministrazione), non soltanto perché l'accesso riguardava documentazione già in altra occasione trasmessa all'istante, ma anche perché la stessa indicava la sede dell'Ufficio presso cui rivolgersi, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 in caso di accoglimento dell'istanza.



**Capitolo 2**

È stata conseguentemente dichiarata la cessata materia del contendere per avere la competente Struttura, successivamente alla presentazione della richiesta di riesame, consentito l'accesso. Tenuto conto, peraltro, che l'accesso non era ancora stato in concreto esercitato, si è invitata la predetta Struttura a valutare l'opportunità di confermare all'interessato l'accoglimento della richiesta precisando ulteriormente, in una prospettiva di massima trasparenza, le modalità, anche temporali, di accesso.

**Caso n. 310 – Diniego tacito d'accesso ai compiti in classe ed al regolamento del corso serale – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).**

Un alunno del Corso Sirio per Ragionieri dell'Istituzione scolastica di Istruzione tecnica commerciale e per Geometri di Aosta aveva richiesto l'accesso, nella forma dell'estrazione di copia, di tutti i compiti in classe dal medesimo svolti nei due anni scolastici precedenti e dei documenti contenenti la regolamentazione di tale corso.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta di accesso l'istante, non avendo ricevuto riscontro, ha presentato al Difensore civico istanza di riesame del diniego tacito di accesso ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90; a comprova dell'interesse all'accesso l'istante ha evidenziato che la disponibilità degli elaborati le avrebbe reso più efficace il riepilogo di quanto studiato, mentre l'acquisizione del regolamento era necessaria per la conoscenza delle disposizioni che regolano il funzionamento del corso serale.

Instaurato il contraddittorio con l'Istituzione scolastica, quest'ultima – rappresentate le eccezionali esigenze organizzative che avevano di fatto impedito di procedere in precedenza ad incombenze ritenuti non prioritari anche in ragione della preventiva accessibilità o reperibilità dei documenti richiesti con modalità diverse – ha comunicato la propria disponibilità a fornire all'istante quanto richiesto entro un breve termine.

L'interessato ha poi comunicato di avere effettivamente ottenuto dall'Istituzione scolastica nei tempi indicati tutta la documentazione richiesta.

Questo Ufficio ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere per avere l'Istituzione scolastica, successivamente alla presentazione della richiesta di riesame, soddisfatto la domanda di accesso dell'istante.

**AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA**

**Casi nn. 11, 15 e 111 – Ministero dell'Interno** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

**Capitolo 2**

**Caso n. 104 – Ministero dell'Interno** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

**Caso n. 183 – Collaborazione ai fini del riscontro di una segnalazione inevasa – Comune di Pont-Saint-Martin.**

Su istanza di un cittadino, che lamentava la mancata risposta alla segnalazione inoltrata all'Amministrazione di un Comune valdostano non convenzionato in merito alle difficoltà di accesso ad una colonnina antincendio, questo Ufficio è intervenuto presso il Sindaco chiedendo, a titolo di collaborazione istituzionale, di voler dare evasione alla nota.

Il Sindaco interpellato ha prontamente fornito il riscontro richiesto.

**Caso n. 234 – Intervento a titolo di collaborazione istituzionale per ottenere riscontro ad una nota inevasa – Comune di Fontainemore.**

Su istanza di un cittadino che ha richiesto l'intervento del Difensore civico, per conto della madre, lamentando il mancato riscontro di una nota con cui si segnalava l'esistenza di un immobile pericolante inoltrata all'Amministrazione comunale dalla madre stessa e da altri firmatari, questo Ufficio ha chiesto al Sindaco, a titolo di collaborazione istituzionale, di voler dare evasione alla nota.

Il Primo cittadino ha prontamente fornito il riscontro richiesto.

**Caso n. 336 – Doglianze di un ristretto esposte alla riunione dell'Osservatorio – Amministrazione e Polizia penitenziarie.**

Un cittadino ristretto presso la Casa circondariale di Brissogne, tramite lettera, ha portato a conoscenza l'Ufficio della mancanza nell'Istituto di alcuni servizi primari, tale da pregiudicare la salute fisica e mentale dei detenuti.

All'interessato è stato evidenziato, innanzitutto, che l'Amministrazione penitenziaria esula dalla competenza della difesa civica regionale e che, in assenza di un Difensore civico nazionale o di un Garante dei soggetti in stato di restrizione della libertà personale, gli istituti penitenziari costituiscono un ambito non coperto da specifici organismi di tutela stragiudiziale.

Considerato, peraltro, che il Difensore civico valdostano fa parte dell'Osservatorio istituito per la verifica della corretta applicazione del Protocollo d'intesa, sottoscritto tra l'Amministrazione regionale ed il Ministero della Giustizia al fine di promuovere e